

Numero
2544

sl

0

Bellinzona
22 maggio 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Al
Dipartimento federale dell'interno
3033 Berna

*Invio per posta elettronica in formato PDF
e Word a
vernehmlassungen@blv.admin.ch*

Procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulle epizoozie

Gentili signore, egregi signori,

Ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e in termini generali osserviamo che le modifiche proposte hanno carattere tecnico e possono essere accettate senza riserve perché migliorano la qualità della lotta alle epizoozie.

In particolare, accogliamo con favore la prevista definizione più rigorosa dei parametri per stabilire l'assenza del virus della diarrea virale bovina (BVD) e l'inclusione tra le epidemie da combattere della Border Disease (BD) nei bovini. I requisiti più severi prospettati, segnatamente in merito al concetto di risanamento, comporteranno però inevitabilmente un carico di lavoro aggiuntivo nei servizi veterinari, già molto sollecitati.

Sosteniamo anche la revisione della regolamentazione per le aziende di commercio del bestiame, nel senso sviluppato dalle due Commissioni permanenti per il benessere e la salute degli animali diversi anni fa e discusso con l'Associazione svizzera del commercio del bestiame.

Anche se non oggetto di questa revisione, ci permettiamo di attirare l'attenzione su un problema legato all'utilizzo di microchip per l'identificazione degli animali. L'OFE prevede l'obbligo di utilizzare un microchip con codice di paese, tramite il quale è possibile risalire all'origine dell'animale, unicamente per i cani, i cavalli e i camelidi e non per altri animali, tra i quali i gatti. Questa lacuna è problematica, specialmente per i Cantoni di frontiera come il Ticino, in quanto rende impossibile differenziare tra animali nati in Svizzera e importati e, in assenza di certificazioni, definire lo stato sanitario e accertare l'eventuale importazione illegale. Questa distinzione permetterebbe tuttavia di accrescere l'efficacia della prevenzione contro la rabbia, virus che causa ancora oggi 55-60'000 decessi all'anno a livello mondiale. Chiediamo quindi l'introduzione dell'obbligo di utilizzare microchip con codice di paese per identificare animali nati in Svizzera di tutte le specie animali.

RG n. 2544 del 22 maggio 2024

Per altre osservazioni più puntuali rinviamo al modulo di risposta allegato.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- menzionato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Consultazione alla modifica dell'ordinanza sulle epizootie dal 15.02.2024 al 24.05.2024

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio : Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio : CdS

Indirizzo, luogo : Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Luca Bacciarini

Telefono : 091/814.41.00

E-mail : luca.bacciarini@ti.ch

Data : 13 maggio 2024

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza.
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il 24 maggio 2024 al seguente indirizzo: vernehmlassungen@blv.admin.ch

Indice dei contenuti

1. Osservazioni generali
2. Osservazioni sui singoli articoli

1. Osservazioni generali
Osservazioni generali
<p>Accogliamo con favore gran parte delle modifiche proposte alle disposizioni nei vari settori dell'Ordinanza sulle epizootie (OFE), in particolare la prevista definizione più rigorosa dell'assenza di BVD e l'inclusione della Border Disease nei bovini tra le epidemie da combattere. Sosteniamo anche la deregolamentazione dei regolamenti per le aziende di commercio del bestiame, come sviluppato dalle due Commissioni permanenti per il benessere e la salute degli animali diversi anni fa e discusso con l'Associazione svizzera del commercio del bestiame. Tuttavia, dovrebbe essere possibile rifiutare già di principio la concessione di una licenza per il commercio di bestiame in caso di violazioni della legislazione veterinaria, anziché limitarsi a non rinnovarla. Deve inoltre continuare a essere possibile revocare o non rinnovare una licenza per il commercio di bestiame in caso di ripetute violazioni della legislazione in materia. La frequenza delle ispezioni sulla produzione primaria delle aziende di commercio di bestiame che detengono bestiame dovrebbe essere biennale per tenere conto dell'aumento del rischio del traffico di bestiame su larga scala.</p> <p>Le basi giuridiche proposte per l'attuazione del concetto di "esente da BVD" sono fundamentalmente opportune, in particolare il rafforzamento delle misure di lotta alla BVD in caso di epidemia. Per rendere queste misure ancora più efficaci, è necessario includere le femmine gravide (test sierologico) nei movimenti di animali provenienti da aziende non esenti da BVD e non trascurare gli aborti in caso di trasmissione della BVD. A causa dei requisiti più severi (in particolare il concetto di risanamento), si prevede un notevole lavoro aggiuntivo nei servizi veterinari che sono già molto sollecitati.</p> <p>Anche se non oggetto di questa revisione ci permettiamo di attirare la vostra attenzione su un problema riguardante l'utilizzo di microchip per l'identificazione degli animali. Internazionalmente ad ogni Paese è assegnato un codice-paese; tramite questo codice – che di transenna per la Svizzera è "756" – è possibile risalire all'origine dell'animale. Ora, l'OFE definisce unicamente per i cani, cavalli e camelidi l'obbligo di utilizzare un microchip con codice di paese. Per altri animali tra i quali i gatti non vi è questo obbligo. Questo è un problema, specialmente per i Cantoni di frontiera come il Ticino, in quanto diventa impossibile differenziare tra un animale nato in Svizzera e un animale importato e, in assenza di certificazioni, definire lo stato sanitario dell'animale e/o se si tratta di un animale importato illegalmente (si ricorda che attualmente al mondo vi sono 55-60'000 morti l'anno causati dal virus della rabbia). Chiediamo quindi che al più tardi in occasione della prevista revisione totale dell'OFE questo problema venga risolto. Basterebbe a nostro avviso inserire un articolo che definisca l'obbligo di utilizzare microchip con codice di paese "756" per identificare animali nati in Svizzera di <u>tutte</u> le specie animali. Deve essere inoltre uniformata la norma che i microchip possono essere consegnati solo a veterinari con il libero esercizio (vedi ad esempio art. 17a OPAn).</p>

Cogliamo pure l'occasione per rimarcare un ulteriore problema riguardante le tenute di conigli. Nell'OFE non è prevista la possibilità di registrare un'azienda detentrica di animali che alleva unicamente conigli. Questo costituisce un problema di tracciabilità ad esempio se gli animali sono macellati in un'azienda di macellazione.

Di seguito commentiamo in dettaglio gli articoli e chiediamo che i commenti e le proposte di modifica siano prese seriamente in considerazione.

2. Osservazioni sui singoli articoli		
Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 22c cpv. 2	Secondo la proposta di revisione, il documento di accompagnamento per gli animali acquatici non fornisce informazioni sul numero e sull'età degli animali movimentati. Questa informazione dovrebbe essere aggiunta in modo da essere in linea con le informazioni richieste nell'ispezione dell'effettivo (art. 22).	Art. 22c cpv. 2 Il documento di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni: [...] c. il numero o il peso totale, d. l'età, e. la data in cui gli animali sono stati spostati dallo stabilimento di acquacoltura; f. l'indirizzo dello stabilimento di acquacoltura di destinazione; g. una conferma firmata dal proprietario dell'allevamento che il suo stabilimento di acquacoltura non è soggetto a misure di sequestro per epizootie.
Art. 34 cpv. 3	Oggi è possibile revocare o rifiutare il rinnovo solo di una patente per il commercio di bestiame già concessa. Ciò è subordinato alla condizione che il commerciante di bestiame o il suo personale abbiano ripetutamente o gravemente violato le disposizioni in materia di malattie degli animali, benessere degli animali, alimenti, prodotti terapeutici o legislazione agricola. Di conseguenza, alle persone che commerciano bestiame senza licenza e che ignorano gravemente le disposizioni della legislazione in materia non può essere rifiutata una patente. In tal caso, dovrebbe essere effettivamente possibile rifiutare la concessione del brevetto di commercio di bestiame se il richiedente ha	Cpv. 4 nuovo La concessione di una patente per il commercio di bestiame deve essere rifiutata se il richiedente ha ripetutamente o gravemente violato le disposizioni della legislazione sulle malattie animali, sul benessere degli animali, sugli alimenti, sugli agenti terapeutici o sull'agricoltura.

	ripetutamente o gravemente <u>violato le normative in generale</u> , e non solo nel contesto del commercio di bestiame.	
Art. 34 cpv. 4 e 5 > Adattamento nell'art. 6 cpv. lett. 3	Con l'eliminazione dell'obbligo di avere una stalla, il ruolo del commerciante di bestiame viene svincolato da quello del proprietario di bestiame. Questo dovrebbe essere portato alla sua logica conclusione. Quando gli animali entrano o escono da un'azienda di commercio di bestiame, i documenti di accompagnamento vengono rilasciati e le dichiarazioni di movimento degli animali vengono fatte solo se gli animali entrano o escono dall'allevamento fisico del commerciante di bestiame (stalle e strutture per la tenuta degli animali). Il termine "azienda detentrica di animali" si riferisce quindi a qualsiasi allevamento fisico del commerciante di bestiame (proprietario di una patente) e non alla società di commercio di bestiame stessa. L'art. 6 lett. o OFE deve essere adattato di conseguenza.	Art. 6 lett. o OFE azienda detentrica di animali: 3. cliniche veterinarie, macelli, stalle e strutture per la detenzione di animali di commercianti di bestiame
Art. 35 cpv. 3 lett. b	Il rinnovo della patente per il commercio di bestiame dovrebbe ora essere rifiutato e revocato solo se si sono verificate violazioni della legislazione pertinente nell'ambito del commercio di bestiame, e solo in caso di violazioni gravi e non più in caso di violazioni ripetute. Questa modifica potrebbe portare a inutili controversie legali per stabilire se un commerciante di bestiame abbia commesso reati nell'ambito del commercio di bestiame o nell'ambito dell'allevamento o del trasporto. <u>In considerazione degli elevati rischi del commercio di bestiame</u> (biosicurezza, diffusione	La formulazione precedente deve essere mantenuta integralmente.

	<p>di malattie, benessere degli animali) e della grande importanza della responsabilità personale, è necessario che il rifiuto o la revoca della patente per il commercio di bestiame possa continuare ad avvenire anche in caso di recidiva e indipendentemente dal ruolo in cui un commerciante di bestiame non rispetta le disposizioni della legislazione in materia. Va inoltre tenuto presente che, ad esempio, il divieto di detenzione di animali può essere imposto non solo per reati gravi, ma anche per recidiva (art. 23 cpv. 1 LFE). La formulazione attuale dovrebbe quindi essere mantenuta nella sua interezza.</p>	
Art. 48 cpv. 2	<p>L'obbligo dell'USAV o dell'IVI di pubblicare un elenco dei prodotti immunologici autorizzati dall'USAV deve rimanere in vigore. È importante che i veterinari e le autorità preposte all'applicazione della legge sappiano quali preparati sono autorizzati in Svizzera. Se l'obbligo di un elenco accessibile al pubblico di prodotti immunologici autorizzati e approvati non è già obbligatorio ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici, il cpv. 2 deve rimanere in vigore.</p>	Non eliminare il cpv. 2
Art. 84 cpv. 2 lett. b	<p>La formulazione è di difficile comprensione. Formulazione analoga a quella dell'art. 89 cpv. 1 lett. b. L'aggiunta "... <i>Allo stock bloccato</i>..." può essere omessa</p>	<p>2 Ordina inoltre le seguenti misure: b. Informazioni ai sensi dell'art. 87 cpv. 3</p>
Art. 85 cpv. 2 lett. a	<p>La formulazione è di difficile comprensione. Formulazione analoga all'art. 89 cpv. 1 lett. b.</p>	<p>2 Ordina inoltre le seguenti misure: a. informazioni ai sensi dell'art. 87 cpv. 3</p>

Art. 87 cpv. 2	La formulazione è di difficile comprensione.	2 Il veterinario cantonale fornisce informazioni sugli ordini emessi negli allevamenti soggetti a restrizioni e nelle zone di protezione e sorveglianza.
Art. 87 cpv. 3	La formulazione è di difficile comprensione.	3 Le informazioni relative ai fondi bloccati devono essere esposte nel punto di accesso agli stessi e devono contenere almeno le seguenti informazioni:
Art. 123 cpv. 1bis lett. a	La descrizione che una malattia è presente se è causata dal virus corrispondente è confusa. Come per altre malattie animali, la definizione del caso in questo articolo deve essere adattata alla formulazione abituale dell'OFE.	123 cpv. 1bis lett. a La malattia di Newcastle è presente se: a. viene rilevato l'orthoavulavirus aviario di tipo 1; oppure
Art. 124 cpv. 2	Dal 01.07.2022, le importazioni di medicinali veterinari e prodotti immunologici devono essere notificate all'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria (USAV). Anche l'importazione di prodotti immunologici è soggetta ad autorizzazione in conformità alla legislazione sugli agenti terapeutici. Di conseguenza, il termine "approvare" deve essere sostituito da "autorizzare".	[...] Autorizzare l'importazione di vaccini inattivati. [...]
Art. 129 cpv. 2	La formulazione con "e" potrebbe anche essere interpretata nel senso che devono essere soddisfatte entrambe le condizioni (commerciante/azienda d'estivazione E più di un aborto nell'arco di 4 mesi). Secondo le regole della logica proposizionale, dovrebbe esserci un "oppure". Controllare la versione originale in tedesco in quanto differisce dalla traduzione in italiano.	Il veterinario deve effettuare una visita se si è verificato un aborto in un allevamento di un commerciante di bestiame o durante l'estivazione, oppure se più di un animale in un effettivo di ungulati ha abortito nell'arco di quattro mesi.

<p>Art. 137</p>	<p>Il termine "sospendere il riconoscimento" non è chiaro. Non si trova in nessun'altra parte dell'OFE e non è nemmeno definito. La sua necessità rispetto alla revoca non è spiegata. Non ci sono spiegazioni corrispondenti nel messaggio. L'introduzione della possibilità di "sospensione del riconoscimento" dovrebbe quindi essere esaminata e chiarita prima di essere introdotta.</p> <p>È necessario aggiungere una definizione all'ordinanza: qual è la differenza tra revoca e sospensione? Se esiste una differenza, quando il riconoscimento viene revocato e quando viene sospeso?</p> <p>La stessa domanda si pone per le altre malattie così regolamentate.</p>	<p>L'introduzione della possibilità di sospendere o revocare il riconoscimento ufficiale deve essere messa in discussione. Se ha senso, il termine deve essere definito nel regolamento.</p>
<p>Art. 174b cpv. 1 lett. c</p>	<p>Il monitoraggio dell'effettivo a seconda del metodo di esame utilizzato è molto impegnativo per le autorità di controllo. Esiste il rischio di interpretazioni e attuazioni divergenti. Si propone pertanto di specificare questo requisito in una direttiva tecnica dell'USAV e di renderlo quindi vincolante per l'applicazione.</p>	<p>c. Il monitoraggio dell'allevamento per un periodo di tempo dipendente dal metodo di analisi in conformità alla direttiva tecnica non ha rivelato alcuna prova di infezione.</p>
<p>Art. 174b cpv. 1 lett. d</p>	<p>L'esame <i>una tantum</i> degli animali provenienti da aziende non indenni da BVD si concentra sull'individuazione degli animali PI. Gli "animali T1", che svolgono un ruolo significativo nella diffusione della malattia nell'attuale fase del programma di eradicazione, non sono inclusi. Affinché gli "animali T1" siano inclusi, il test</p>	<p>Art. 174b cpv. 1 lett. d</p> <p>d. negli ultimi 12 mesi vi sono stati solo aumenti di animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD o di animali sottoposti almeno una volta ad analisi virologica della BVD con esito negativo; <i>in caso di entrata in azienda di animali gravidi, deve essere esclusa un'infezione da BVD durante la gravidanza mediante un test sierologico.</i></p>

	<p>negativo non dovrebbe essere più vecchio di 2 settimane.</p> <p>A nostro avviso, il solo esame virologico di un animale non è sufficiente in tutti i casi per approvare l'ingresso di un animale proveniente da un'azienda non indenne da BVD. Se gli animali sono gravidi, potrebbero continuare a rappresentare un rischio e mettere a repentaglio lo stato "verde" dell'allevamento.</p>	
<p>Art. 174c (vecchio)</p>	<p>Il sospetto di infezione sussiste non solo se vi sono indicazioni epidemiologiche di una possibile infezione del virus BVD negli animali di un allevamento, ma anche se vi sono indicazioni sierologiche di tale infezione e la fonte dell'infezione non può più essere individuata mediante diagnosi di laboratorio.</p> <p>Questa lacuna nella definizione deve essere colmata con urgenza, poiché non è sufficiente sottoporre tutti gli animali a un test virologico per la BVD in un caso sospetto, ai sensi dell'art. 174 d cpv. 1 lett. b (gruppo di bovini positivo). Tale test virologico può solo escludere l'attuale circolazione del virus nella mandria, ma non l'infezione di un vitello non ancora nato.</p>	<p>1 Si sospetta un'infezione da BVD se esistono prove epidemiologiche o <i>sierologiche</i> di una possibile infezione da virus BVD degli animali di una mandria, anche se la fonte dell'infezione non può più essere individuata mediante diagnosi di laboratorio.</p>

Art. 174d cpv. 2 lett. b (vecchio)	Il chiarimento del sospetto comprende anche l'esclusione di un'infezione sospetta. Oltre all'esame virologico, tutti gli animali in cui non è possibile escludere una gravidanza devono essere sottoposti a un esame sierologico. b. l'esame virologico di tutti gli animali sospetti e l'esame sierologico di tutti gli animali in cui non è possibile escludere una gravidanza per la BVD.	b. l'esame virologico di tutti gli animali sospetti e <i>l'esame sierologico di tutti gli animali in cui non è possibile escludere una gravidanza per la BVD.</i>
Art. 174d cpv. 4 (vecchio)	Aggiunta per escludere il sospetto di infezione in animali eventualmente gravidi mediante test sierologici in conformità con i commenti precedenti. Potrebbe essere necessario aggiungere un cpv. 5.	4 Il sospetto è considerato confutato se l'esame virologico di tutti gli animali esaminati dà un risultato negativo. <i>Se si riscontrano risultati sierologici positivi in animali in cui non si può escludere una gravidanza, si ha un sospetto di infezione.</i>
Art. 174e cpv. 1 lett. e e Art. 174c cpv. 3 lett. b (vecchio)	Devono essere esaminati anche gli aborti dei bovini di una mandria infetta. Si deve valutare se questo debba essere incluso anche nell'Art. 174c cpv. 3 lett. b (sospetta infezione).	esame virologico dei vitelli e dei nati morti entro cinque giorni dalla nascita e <i>degli aborti</i> di animali secondo la lettera d;
Art. 174e cpv. 2bis (vecchio)	L'esame sierologico di un gruppo di bovini un anno dopo la revoca della restrizione deve essere mantenuto. Per quanto riguarda la revoca delle restrizioni e la cessazione dell'esame dei vitelli, serve a garantire che durante questi 12 mesi non si sia verificata un'ulteriore circolazione del virus, ad esempio a seguito di un aborto non osservato. → Aggiungere come cpv. 4.	4 Prima della revoca delle restrizioni di movimento e dell'interruzione dei test sui vitelli, deve essere effettuato un test sierologico per la BVD su un gruppo di bovini dell'allevamento per escludere la circolazione del virus nell'allevamento dopo la revoca delle restrizioni.
Art. 174fbis cpv. 2	Integrare con test su animali gravidi, vedi sopra. Art. 174b cpv. 1 lett. d	2 Sono esclusi gli animali risultati virologicamente negativi alla BVD <i>nei 14 giorni</i> prima del trasferimento e gli animali consegnati per la macellazione diretta o per l'estivazione esclusivamente insieme ad animali provenienti dalla stessa unità epidemiologica. <i>Nel caso di animali</i>

		<i>gravidi, deve essere esclusa un'infezione da BVD durante la gravidanza mediante un test sierologico.</i>
Art. 174fter	<p>L'applicazione di queste disposizioni alle aziende di allevamento appare problematica, in quanto il termine "azienda di allevamento" non è definito, a differenza delle aziende di estivazione (art. 9 OTerm) e delle aziende di pascolo comunitario (art. 8 OTerm). L'esonero dall'applicazione dell'Art. 174fter alle aziende di allevamento può essere compensato con</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificando l'obbligo di testare gli animali in arrivo da aziende non esenti da BVD in modo che ciò avvenga nelle due settimane precedenti il trasferimento, coprendo così anche gli animali transitoriamente infetti (si veda la proposta relativa all'Art. 174 cpv. 1 lett. d e all'Art. 174fbis). - un piano di riorganizzazione individuale di un'azienda colpita da BVD include questo aspetto (art. 174e, cpv. 1, lett. h). - la definizione di sospetta infezione viene estesa alle femmine gravide sierologicamente positive e in questi casi vengono adottate le relative misure precauzionali (cfr. proposta relativa all'art. 174c e all'art. 174d, cpv. 2, lettera b). <p>Inoltre, le denominazioni ufficiali in conformità con la OTerm devono essere utilizzate per le operazioni di pascolo comunitario e di estivazione. Inoltre, i termini "unità epidemiologica" e "avere contatti" non sono</p>	Art. 174fter Aziende di pascolo comuni e aziende di estivazione (nuovo) Nelle aziende di pascolo comunitari e nelle aziende di estivazione in cui vengono a contatto animali provenienti da più aziende, possono essere spostati solo animali provenienti da un'azienda di allevamento ufficialmente riconosciuta esente da BVD.

	<p>chiari. Devono essere sostituiti da una formulazione più chiara. Si tratta di aziende agricole in cui vengono portati animali provenienti da diversi allevamenti e che quindi entrano in contatto.</p>	
Art. 239j	<p>Il sospetto di infezione sussiste non solo se vi sono <i>indicazioni epidemiologiche di una</i> possibile infezione del virus BD negli animali di un allevamento, ma anche se vi sono indicazioni sierologiche di tale infezione e la fonte di infezione non può più essere individuata mediante diagnosi di laboratorio. Si vedano anche le spiegazioni sull'art. 174c.</p>	<p>¹Vi è un sospetto di infezione da BD se vi sono prove epidemiologiche o sierologiche di una possibile infezione degli animali di un allevamento con il virus della BVD, anche se la fonte dell'infezione non può più essere individuata con la diagnosi di laboratorio.</p>
Art. 239k cpv. 1 lett. c	<p>Secondo l'art. 239i, le disposizioni sulla BD si applicano solo agli animali della specie bovina, al bufalo e al bisonte. Nell'art. 239k cpv. 1 lett. c, l'esecuzione di indagini epidemiologiche è di nuovo esplicitamente limitata a queste specie animali. Ciò implica erroneamente che le altre disposizioni di altri articoli potrebbero applicarsi anche ad altre specie animali, ad esempio gli ovini. Ad esempio, l'art. 239k: il divieto non può riguardare anche la popolazione ovina, anche se da un punto di vista epidemiologico potrebbe essere una possibile fonte di contaminazione.</p>	<p>Art. 239k Caso epidemico (nuovo)</p> <p>1 In caso di rilevamento di BD, il veterinario cantonale impone un semplice divieto di primo grado su tutte le greggi del bestiame infetto. Ordina inoltre:</p> <p>c. l'esecuzione di indagini epidemiologiche sugli animali della specie bovina, bufalina e bisontica per determinare la fonte di infezione e gli eventuali altri animali infetti;</p>

<p>Il Ordinanza del 27 maggio 2020 sul Piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP), Allegato 1 Elenco 2 n. 2.17 (nuovo)</p>	<p>I commercianti di bestiame con stalle proprie dovrebbero essere ispezionati più frequentemente rispetto alle altre aziende agricole che operano tutto l'anno a causa di considerazioni sui rischi. Anziché ogni quattro anni, si propone un'ispezione ogni due anni.</p> <p>Facciamo pure notare che nella versione italiana dell'ordinanza la data è scorretta (202 al posto di 2020)</p> <p style="text-align: right;">817.032</p> <p>Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)</p> <p>del 27 maggio 202 (Stato 1° febbraio 2024)</p>	<p>2.17 Aziende di commercio di bestiame con un'attività annuale in conformità con l'Elenco 1 n. 1.1 OPCNP: intervallo <i>massimo di 2 anni</i> tra due ispezioni.</p>
---	--	--